

Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e prospettive post-moderne

Adelmo Manna

1. La vicenda “*ThyssenKrupp*”, ben nota alle cronache, ove è deceduta fra le fiamme una pluralità di operai, a causa del fatto che l’azienda, in particolare nella persona dell’amministratore delegato, avrebbe ritenuto di risparmiare sui costi relativi alla prevenzione antinfortunistica, nonostante che un caso analogo si fosse già verificato in Germania, si è conclusa di recente con pesanti condanne in primo grado da parte della Corte d’Assise di Torino¹ per omicidio colposo nei confronti degli altri membri del consiglio di amministrazione ed, invece, per omicidio con dolo eventuale nei confronti del solo amministratore delegato. Tanto ciò è vero che la “*ThyssenKrupp*” è stata condannata sia ai sensi della responsabilità da reato degli enti, ex art. 25 septies d.lvo n. 231 del 2001, nonché come responsabile civile, proprio perché la responsabilità da reato dell’ente copre il colposo e non il doloso nell’ambito dell’omicidio e delle lesioni. La sentenza ha già suscitato fondate riserve nell’ambito degli interpreti², e non solo, soprattutto per le sanzioni elevate a carico dell’amministratore delegato, che è stato condannato ad una pena di ben 16 anni e mezzo di reclusione, ma anche perché ha, in un certo senso, “rivoluzionato” il settore in oggetto che invece, seppur con non poche difficoltà ed incertezze, era sempre rimasto ancorato, nei due livelli di responsabilità, per l’appunto, alla colpa.

Prima di giungere, tuttavia, ad una disamina, seppure ancora “deduttiva”, della sentenza della Corte d’Assise di Torino, della quale, allo stato, ancora non si conoscono le motivazioni, è necessario procedere per gradi, iniziando dal problema più spinoso in tema di responsabilità penale delle persone fisiche in materia di infortuni sul lavoro e cioè quello relativo alla c.d. delega di funzioni.

2. Per affrontare adeguatamente questa delicata problematica, è necessario inquadrarla da un punto di vista storico.

Nei decreti antinfortunistici del ‘55/’56 la posizione di garanzia era riferita fondamentalmente al binomio datore di lavoro-dirigente, ma in concreto nulla escludeva che il binomio si cumulasse in concreto per la colpa concorrente sia del datore di lavoro, che del dirigente³.

La situazione in parte muta con il ben noto d.lvo n. 626/1994, che da un lato, introduce una definizione estensiva di datore di lavoro, comprendendovi soggetti che avrebbero dovuto essere qualificati più correttamente come “dirigen-

¹ Corte d’Assise di Torino, ud. 15 aprile 2011, Pres. Iannibelli, Espenhahn ed altri, inedita.

² Cfr., sul punto, in particolare, RONCO, *La tensione tra dolo e colpa nell’accertamento della responsabilità per gli incidenti sul lavoro*, in questa *Rivista*, 2011, n. 2, 4 ss..

³ Cfr. in argomento, da ultimo, PADOVANI, *La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica*, in *Cass. pen.*, 2011, 1581 ss..

ti", ma, dall'altro, preclude espressamente al datore di lavoro la delegabilità di specifici adempimenti, in particolare: la valutazione dei rischi ed il relativo documento sulla cui corretta e compiuta esecuzione ruota il sistema antinfortunistico con il decreto legislativo in oggetto.

In tal modo, però, la normativa in analisi, se da un lato apre ai dirigenti, dall'altro, impedendo l'operatività della delega di funzioni, rischia di pagare un prezzo troppo alto sull'altare del rispetto del principio di personalità della responsabilità penale, con il conseguente pericolo di dar luogo a c.d. capri espiatori.

D'altro canto, ciò non deve meravigliare, atteso che, più in generale, il settore del diritto penale del lavoro, come ramo del diritto penale economico, è, almeno a nostro avviso, suscettibile di una sorta di *vis expansiva* da parte della giurisprudenza, nel senso che, trattandosi, da un lato, di beni fra i più alti nella gerarchia di quelli protetti anche in via costituzionale, cioè a dire la vita e l'integrità fisica, la giurisprudenza è più portata ad una tutela ampia e rigorosa dei beni stessi, talvolta però a scapito delle garanzie individuali. A ciò si aggiunga che il diritto penale del lavoro si inquadra in un rapporto di lavoro, che può essere di natura privatistica, oppure anche pubblicistica⁴, ma nell'ambito del quale non v'è dubbio che la *parte debole* è costituita dal lavoratore, per cui, laddove costui subisca un infortunio sul lavoro, a maggior ragione la giurisprudenza tende a tutelare in primo luogo la persona offesa, anche come soggetto *debole* del rapporto, il che, però, contribuisce ad aumentare quell'atteggiamento rigoristico della giurisprudenza, seguito di recente anche dal legislatore, di cui abbiamo iniziato a trattare.

Probabilmente come *reazione* alla *rigidità* del d.lvo n. 626, il successivo d.lvo n. 81/2008, all'art. 16, introduce per la prima volta un'espressa disciplina dell'istituto della delega.

E' previsto, infatti, che il datore di lavoro possa delegare ad un preposto le funzioni che la normativa antinfortunistica gli attribuisce, ad eccezione delle attività di valutazione dei rischi e di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Detta delega è, però, subordinata ad una serie di limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto avente data certa; b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizza-

⁴ Cfr. per tale ultimo settore, di recente, LEVA, *La responsabilità del datore di lavoro pubblico nel nuovo T.U. n. 81/2008*, in *DPP*, 2011, 474 ss..

DOSSIER

zione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata per iscritto dal delegato⁵.

Come può, quindi, agevolmente constatarsi, il legislatore ha fatto diventare *diritto scritto* quello che, in realtà, non era altro che una delle correnti del c.d. *diritto vivente*, senza, evidentemente, tenere nel dovuto conto che sussistevano tesi dottrinarie ben più *avanzate* in tema di delega di funzioni, ove, ad esempio, non solo si ammetteva la delega anche di fatto ma, soprattutto, si riteneva che il delegante, una volta rilasciata la delega, trasferisse anche l'obbligo correlativo di osservare la norma penale in capo al delegato, con totale liberazione del primo⁶. Quest'ultima tesi, però, non trovò mai ingresso in giurisprudenza, soprattutto perché si è sempre sostenuto come residuasse in carico al delegante non tanto una *culpa in eligendo*, che invece ben poteva a ragione sostenersi, bensì anche una *culpa in vigilando*, così però non liberando mai definitivamente il delegante, e, soprattutto, rischiando di confondere la delega di funzioni con un mero incarico di esecuzioni⁷.

Si aggiunga, inoltre, che, in particolare, la condizione per cui la delega deve risultare da atto scritto avente data certa, dà evidentemente luogo alla stipulazione di un negozio giuridico bilaterale con forma scritta *ad substantiam* che, però, trasferito nella prospettiva del sistema penale, conduce, almeno a nostro avviso, ad un ulteriore aspetto in cui il diritto penale risulta "servente" alle esigenze probatorie, tanto che secondo taluni "ci si troverebbe di fronte ad un singolare e sconcertante caso di prova legale"⁸.

In conclusione, da una disamina del d.lvo n. 81/2008, emerge che le funzioni coinvolte in attività "direzionali" si articolano in tre settori: a) funzioni esclusivamente proprie del datore di lavoro, rispetto alle quali resta praticabile soltanto un mero incarico di esecuzioni; b) funzioni esclusivamente proprie del datore di lavoro, rispetto alle quali l'unico strumento idoneo ad investire un

⁵ Sia consentito, sul punto, il rinvio a MANNA, *Lineamenti generali del diritto penale dell'impresa*, in ID., *Corso di diritto penale dell'impresa*, Padova, 2010, 38 ss., con ivi ulteriori riferimenti bibliografici, cui, per eventuali approfondimenti, anche si rinvia.

⁶ Cfr., in particolare, FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Firenze, 1985.

⁷ Sia consentito sul punto, di nuovo, il rinvio a MANNA, *op. cit.*, 35 ss., con ivi riferimenti anche alle diverse tesi per cui la delega di funzioni non opererebbe già a livello di trasferimento dell'obbligo penalmente sanzionato ma solo in chiave di "esclusione" della colpevolezza, in particolare della colpa: cfr., in tale ultimo senso, ad es., PULITANO', voce *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *Digesto pen.*, VI, 1992, 102 ss..

⁸ PADOVANI, *op. cit.*, 1985.

diverso soggetto degli adempimenti correlativi è rappresentato dalla delega disciplinata nell'art. 16; c) funzioni proprie ad un tempo del datore di lavoro e del dirigente, per il quale ultimo la posizione di garanzia è invece disciplinata secondo il paradigma di cui all'art. 2, comma 1, lett. d).

Come è, quindi, agevole constatare, la delega di funzioni ha nel d.lvo in oggetto, in definitiva, un ristretto margine di applicazione, con la conseguenza per cui il datore di lavoro in particolare nelle attività non delegabili, rischia di dar luogo ad una sorta di "responsabilità di posizione".

Il d.lvo in oggetto è stato, però, corretto dal successivo d.lvo n.106/2009 che, in tema di delega, ha innovato sotto due importanti profili.

Il primo riguarda l'obbligo di vigilanza che si intende *ex lege* assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione, di cui al successivo art. 30.

Il secondo, di cui all'art. 16, comma 3-*bis*, riguarda la possibilità di *sub* delega di talune specifiche funzioni, principio davvero innovativo che, tuttavia, non esclude la permanenza di un obbligo di vigilanza sia in capo al delegante "originario", che al "delegato *sub* delegante"⁹.

Orbene, la prima innovazione è senz'altro da salutare con favore, in quanto per la prima volta viene meno l'obbligo di vigilanza, seppure attraverso una presunzione assoluta, relativamente all'adozione del modello di organizzazione e di gestione, mentre la seconda innovazione, cioè a dire la possibilità di *sub* delega, viene sì controbilanciata dalla permanenza in capo ai soggetti indicati dell'obbligo di vigilanza, che tuttavia di nuovo rischia di contraddire l'essenza della delega e di nuovo di trasformarla in un mero incarico di esecuzione.

3. Quanto sinora osservato riguarda la responsabilità per gli infortuni sul lavoro, attraverso il sistema di individuazione, tramite la delega di funzioni, del soggetto effettivamente responsabile, nonché dei suoi evidenti limiti.

Ora, però, dobbiamo affrontare la tematica con riguardo alla responsabilità da reato degli enti, in quanto l'art 9, comma 1, della L. 3 agosto 2007, n. 123, così come sostituito dall'art. 300 del d.lvo 9 aprile 2008, n. 81, ha aggiunto, tra i reati per i quali è configurabile una responsabilità "diretta" dell'ente, anche, per l'appunto, l'omicidio colposo o le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

⁹ Cfr. in tale ultimo senso AMATO G., *La delega di funzioni non esonera il datore dalla responsabilità e dall'obbligo di vigilanza*, in *Guida al Diritto, Dossier*, n. 8, 2009, 123 ss..

DOSSIER

In argomento va ricordato che l'originario decreto legislativo 231 del 2001, siccome aveva utilizzato come criteri di imputazione oggettivi del fatto di reato all'ente quelli dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo, risultava evidente come il legislatore storico avesse avuto originariamente come modello cui ispirarsi quello del reato doloso, tanto è vero che in dottrina si era rilevato, come, in riferimento, in particolare, al criterio dell'interesse, quest'ultimo si attagliasse a comportamenti *dolosi* e non già a quelli *colposi*¹⁰.

La modifica legislativa di cui all'art. 25 *septies* ha però, a nostro avviso, necessariamente modificato il quadro di riferimento in quanto, se è pur vero che il criterio dell'interesse, in sé considerato, si attaglia più propriamente ai reati dolosi, non altrettanto può concludersi con riferimento al criterio del vantaggio, sia che lo si consideri un'endiadi con il primo, sia che si preferisca considerarlo autonomamente, giacché è ben possibile che, ad esempio, un risparmio nelle misure di prevenzione sia effettuato a vantaggio dell'ente di riferimento¹¹.

Si può, quindi, concludere sul punto nel senso che l'art. 25 *septies* non costituisce un'anomalia nell'ambito dell'impianto complessivo della responsabilità da reato degli enti, in quanto è ben possibile imputare il reato colposo in oggetto all'ente stesso attraverso, appunto, il criterio del vantaggio, in relazione al quale verranno, in particolare, in considerazione i c.d. risparmi di spesa, che, tuttavia, sinora sono rientrati nel modello del reato colposo, mentre proprio il caso *ThyssenKrupp* ha mostrato come sia possibile fuoriuscire dalla

¹⁰ Così, ad es., ALDROVANDI, *Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche*, in *Igiene e sicurezza sul lavoro*, 2007, 571; BRICCHETTI-PISTORELLI, *Responsabili anche gli enti coinvolti*, in *Guida al Diritto*, 2007, n. 35, 41; AMARELLI, *La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per le "morti bianche": la legge 123/2007 (Seconda parte)*, in *Studium iuris*, 2008, 418 ss..

¹¹ Propendevano già in passato nel ritenere l'impianto normativo della 231 compatibile con i reati colposi, PULITANO', *La responsabilità da "reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *RIDPP*, 2002, 426; DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *RTDPE*, 2004, 673; da ultimo, tuttavia, per una rivalutazione del criterio dell'interesse anche con riferimento ai reati colposi, cfr. SELVAGGI N., *Infortuni sul lavoro e interesse dell'ente. Tra "rottura" e "conservazione", l'unità del sistema di responsabilità dell'ente alla prova dei reati colposi*, in *RIDPP*, 2010, 559 ss.; in giurisprudenza, da ultimo, nel senso che la responsabilità dell'ente per i reati colposi "sussiste qualora la condotta colposa che ha determinato l'evento dannoso sia stata determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interessi dell'ente oppure qualora la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo, senza apparenti interessi esclusivi di altri soggetti", Trib. Trani, Sez. Molfetta, Giud. Dr. Gadaleta, 26.10.2009, (dep. 11.1.2010), in *ibid*, 539 ss., con nota di CHECCACCI, *Responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro: la sentenza del Tribunale di Trani*, in *ibid*, loc. ult. cit..

colpa per entrare in quella ibrida e controversa figura rappresentata dal dolo eventuale¹².

4. L'intersecarsi tra responsabilità penale della persona fisica, in relazione agli infortuni sul lavoro, con l'annessa tematica relativa alla delega di funzioni, e responsabilità da reato dell'ente, con riguardo all'omicidio ed alle lesioni commesse in tale ambito, provocano, non solo a nostro avviso¹³, anche un non facile ginepraio cui districarsi, tra regole cautelari e regole, viceversa, di carattere organizzativo. Non è infatti sovente facile distinguere la regola cautelare, che invece deve essere messa in relazione alla protezione di un ben determinato interesse, rispetto alla regola organizzativa, che, al contrario, riguarda al più o la delega di funzioni, oppure i criteri di imputazione del fatto di reato all'ente, tanto che la giurisprudenza molto spesso ricorre a regole cautelari ad amplissimo spettro, come, in primo luogo, l'art. 2087 c.c..

Quest'ultima norma, che attiene alla "Tutela delle condizioni di lavoro" recita infatti: *"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.

Orbene, non v'è chi non veda come una norma siffatta consenta, come giustamente è stato affermato, una "generica e detassativizzata filosofia antinfortunistica"¹⁴, né, d'altro canto, possono certo valere come norme cautelari gli artt. 437 e 451 del codice penale, proprio per la decisiva ragione per cui, co-

¹² Sul rapporto tra l'art. 25 septies ed i criteri di imputazione oggettivi del fatto di reato all'ente, cfr., di recente, anche DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2009, 1325 ss.; PISANI N., *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il commento*, in *DPP*, 2008, 827 ss.; nonché, da ultimo, RIVERDITI, "Interesse o vantaggio" dell'ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza, in questa *Rivista, etc. cit.*, 66 ss..

¹³ Cfr. in particolare, sul punto, CIVELLO, *La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il discrimen tra regole cautelari e regole meramente gestionali e organizzative*, in questa *Rivista, etc. cit.*, 7 ss.; in argomento cfr. anche FALCINELLI, *Il realismo del re nella programmazione del rischio di impresa*, in *ibid.*, 49 ss.; viceversa, per un profilo più specifico, cioè quello dei rapporti tra gli artt. 589 o 590 e 437 c.p., cfr. SANTORIELLO, *I rapporti fra il delitto di rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ed i reati di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*, in *ibid.*, 38 ss.; più in generale, su quest'ultimo argomento, cfr. pure MUSCATIELLO, *La tutela altrove - Saggio sulla tutela dell'homo faber nel codice penale*, Torino, 2004, spec. 78 ss..

¹⁴ Cfr., in tal senso, testualmente, MUSCATIELLO, *op. cit.*, 115.

DOSSIER

me è noto, le norme cautelari non possono mai, a loro volta, integrare norme incriminatrici.

Ecco dunque perché la giurisprudenza ricorre ad una norma così generica come l'art. 2087 del codice civile, oppure, non certo in chiave cautelare, bensì in chiave fondativa della responsabilità penale, all'art. 40, cpv, c.p., mediante il quale si fonda una responsabilità per omesso impedimento dell'evento con riferimento, in genere, ad organi collegiali, senza, però, spesso andare a verificare se trattasi di reato di danno, oppure soltanto di pericolo.

Ciò che, però, più preoccupa l'interprete in questo fenomeno di intersecazione tra regole cautelari e regole organizzative, tenendo anche conto del limitato raggio di azione dell'istituto della delega di funzioni e, quindi, la creazione, sovente, da parte della giurisprudenza, di mere responsabilità c.d. di posizione, è il fatto che il giudice penale il più delle volte si accontenta della prova della c.d. misura oggettiva della colpa, senza, cioè, andare a verificare ulteriormente se l'evento verificatosi fosse, altresì, prevedibile in concreto e/o evitabile.

Questa tematica la possiamo riscontrare con particolare riferimento alla questione, alla prima strettamente correlata, relativa all'infortunio del lavoratore dovuto all'interferenza di comportamenti "abnormi" di quest'ultimo¹⁵.

Ad avviso dell'Autore da ultimo citato, sarebbe possibile rinvenire almeno tre diversi criteri di individuazione del comportamento abnorme: il primo è quello della "esorbitanza" della condotta rispetto alle "normali operazioni di lavoro", cioè della sua incompatibilità con il "sistema di lavorazione" o con le direttive di organizzazione eventualmente ricevute. Il secondo, più restrittivo, è quello in base al quale il comportamento viene posto in essere "del tutto autonomamente" dal lavoratore, sia pure nell'ambito delle mansioni affidategli, ma attraverso "qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte [...] nell'esecuzione del lavoro". Il terzo è, infine, quello della "possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione di misure di prevenzione", come limite entro cui il comportamento, per quanto colposo, non assume carattere abnorme¹⁶.

¹⁵ Cfr., da ultimo ed esaurientemente sul tema, PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, 2011, 32 ss., cui si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti sia bibliografici, che giurisprudenziali.

¹⁶ Cfr. testualmente PIVA, *op. cit.*, 33-34, con ivi ampie citazioni a livello giurisprudenziale cui, per eventuali ulteriori approfondimenti, anche si rinvia; più in generale, sul contributo della vittima, cfr. l'ampia disamina di DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, cui anche si rinvia per approfondimenti.

Se questi ultimi sono gli enunciati a livello generale ed astratto, relativi ai comportamenti “abnormi” del lavoratore, che sembrano chiaramente prefigurare la norma di cui all’art. 45 c.p., va, tuttavia, rilevato che in singoli casi concreti la giurisprudenza appare discostarsi non poco da codesti enunciati, come dimostra, ad esempio, il caso seguente.

Trattavasi di un operaio che era addetto alla pulizia del *silos* pieno di grano nel turno di notte, ove era anche presente un altro operaio in funzione di controllo; l’operaio in questione, di cui per di più non è risultata certa la causa della morte, ovvero sia per un improvviso malore, oppure per un colpo di sonno, iniziò ad ingerire progressivamente il grano su cui era seduto, sino a che lo stesso gli entrò in bocca, nel naso e nelle orecchie, in modo tale da soffocarlo, in quanto sprofondò con il corpo inerte all’interno del *silos* medesimo.

Orbene, in primo grado, nonostante che il datore di lavoro avesse anche nominato un esperto in materia di infortuni sul lavoro, che, quindi, aveva stilato una relazione *ad hoc*, fu assolto dalle contravvenzioni a lui scritte perché i giudici di prime cure si resero conto che non rilevavano causalmente in rapporto al decesso.

Furono, però, contestate al datore di lavoro altre violazioni di norme antinfortunistiche, ritenute questa volta causalmente orientate rispetto al decesso, in particolare quella di non aver inserito nel *silos* un impianto d’allarme nei casi, per l’appunto, di improvviso malore, oppure di addormentamento.

Ciò, quindi, condusse i giudici di prime cure a condannare per omicidio colposo il datore di lavoro, condanna confermata in secondo grado ed, infine, resa definitiva dalla Corte Suprema di Cassazione¹⁷.

Dall’enunciazione, seppure in estrema sintesi, del caso in oggetto, si evince pertanto la refrattarietà della giurisprudenza ad applicare l’art. 45 del codice penale, in casi come quello in esame, che sembrano invece proprio “paradigmatici” della norma su richiamata.

Va, infatti, a questo proposito, rilevato che, anche laddove fosse stato inserito tale impianto d’allarme, concretizzatosi in un campanello, è evidente come colui il quale si addormenta, o, peggio ancora, subisce un improvviso malore, non fa certo in tempo a suonare l’allarme, per cui anche la mancanza di questo presidio infortunistico non può assolutamente essere messo in rapporto

¹⁷ Cass., Sez. IV, ud. 1 dicembre 2009, (dep. 4 febbraio 2010), n. 4917/10, Pres. Companato, Rel. Romis, ric. Filiati, inedita.

DOSSIER

causale, nel senso, beninteso, della *condicio sine qua non*, con il decesso del lavoratore.

Dal caso in esame, emerge, quindi, in conclusione, un atteggiamento troppo rigoristico da parte della giurisprudenza che, a fronte di astratte enunciazioni di principio, nella concreta prassi, ben difficilmente ricorre all'istituto di cui all'art. 45 c.p., con la conseguenza, peraltro già ribadita, del rischio di responsabilità c.d. di posizione o, comunque, di una dimensione soltanto oggettiva della colpa, ove infatti non vengono adeguatamente valorizzati gli ulteriori criteri, peraltro fondanti l'addebito colposo e non costituenti meri criteri di accertamento probatorio¹⁸, della prevedibilità e/o evitabilità dell'evento.

5. In questa situazione, che caratterizza soprattutto il c.d. diritto vivente nell'ambito degli infortuni sul lavoro, si inserisce ora il recente caso *Thyssen-Krupp*, ove la Corte d'Assise di Torino ha per la prima volta condannato l'amministratore delegato per omicidio *doloso* anziché colposo, in relazione al rogo ove è deceduta una pluralità di operai, mentre gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono stati condannati per omicidio colposo.

Abbiamo già *in apicibus* spiegato la ragione per la quale l'accusa è ricorsa al dolo eventuale, in quanto un evento analogo si era già verificato in precedenza in Germania, per cui, ciò nonostante, l'amministratore delegato aveva deciso di perseverare nel risparmio sulle misure antinfortunistiche, evidentemente rappresentandosi la possibilità del verificarsi di un ulteriore e nuovo evento, oltre quello già riscontratosi e, quindi, di conseguenza, accettandone anche il relativo rischio.

Purtroppo non abbiamo, allo stato, ancora la motivazione della sentenza che ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero, per cui possiamo soltanto effettuare alcune deduzioni logico-giuridiche, soprattutto in rapporto a recenti arresti giurisprudenziali, in particolare a Sezioni Unite in tema di dolo eventuale, per verificare se la decisione nel caso in esame ne abbia o no tenuto nel debito conto¹⁹.

Dallo svolgimento del processo di primo grado si è appreso, infatti, che, in particolare, il difensore del responsabile civile, cioè a dire il Prof. Franco Coppi, nella sua arringa finale, abbia giustamente fatto riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione che, seppure in

¹⁸ Nel senso del testo, nella manualistica, sia consentito il rinvio a MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, I, Padova, 2007, 195 ss. e gli AA. ivi citati.

¹⁹ In argomento cfr. anche BELFIORE, *La responsabilità del datore di lavoro e dell'impresa per infortuni sul lavoro: profili di colpevolezza*, in questa *Rivista*, etc. cit., 28 ss..

tema di ricettazione, ha utilizzato la c.d. formula di Frank, su cui basare il dolo eventuale²⁰, proprio per escluderlo, viceversa, nel caso che qui ci occupa.

Le Sezioni Unite, ovviamente con riguardo alla ricettazione, ma, come è stato giustamente affermato dallo stesso Donini, con possibilità di estendere detto criterio come regola generale in tema di dolo eventuale²¹, trasformano infatti la formula di Frank in chiave negativa, nel senso che il soggetto “non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza delittuosa avesse avuto la certezza”.

Orbene, trasferendo questo principio al caso in analisi, per ritenere sussistente il dolo eventuale in capo all'amministratore delegato, si sarebbe dovuta raggiungere la prova che egli non avrebbe agito diversamente, *id est* avrebbe continuato a risparmiare sulle misure antinfortunistiche, anche se da tale risparmio avesse avuto la certezza che sarebbero morti alcuni operai, nell'incendio provocato nello stabilimento torinese della *ThyssenKrupp*.

Ebbene, riesce difficile sostenere che l'amministratore delegato versasse in un tale stato di consapevolezza, da condurlo ad una decisione così rilevante contro i beni giuridici altrui, ma, d'altro canto, questo è il prezzo adeguato da pagare se si vuole rivalutare l'elemento volontaristico anche nell'ambito del dolo eventuale, così da non allontanarsi troppo dal modello codicistico di cui all'art. 43 c.p. e senza, quindi, scadere in una sorta di analogia *in malam partem*²².

Laddove, però, i giudici di prime cure abbiano lo stesso ritenuto sussistente il dolo eventuale, pur tenendo conto della recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ciò significa, almeno a nostro avviso, che, più in generale, il ricorso alla (prima) formula di Frank, oltre a costituire, notoriamente, un criterio probatorio, o comunque di conoscenza, di carattere solo ipotetico, rischia, in definitiva, soprattutto e proprio per questo, di scivolare verso una c.d. “tipologia d'autore”, nel senso che il giudice tenderà a valoriz-

²⁰ Cass., Sez. Un., ud. 26 novembre 2009, (dep. 23 marzo 2010), n. 12433, Pres. Gemelli, Rel. Fiandanesi, Est. Lattanzi, Ric. Nocera, in *Cass. pen.*, 2010, 2548 ss., con nota di DONINI, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*, in *ibid.*, 2555 ss..

²¹ Così anche in precedenza EUSEBI, *Il dolo come volontà*, Brescia, 1993.

²² Per tale ultimo rischio cfr. MANNA, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in *Indice pen.*, 2010, 9 ss..

DOSSIER

zare maggiormente gli aspetti personologici, compresi i precedenti penali, del soggetto attivo, rispetto alle caratteristiche del fatto di reato²³.

Ci sembra, infatti, di potere affermare, conclusivamente, che ciò sia proprio quello che è avvenuto anche nel caso dell'amministratore delegato della *ThyssenKrupp*, ove, evidentemente, il precedente tedesco ha giocato un ruolo decisivo nell'affermazione dell'omicidio con dolo eventuale e nella conseguente condanna ad una pena di ben sedici anni e sei mesi di reclusione²⁴.

6. La vicenda giudiziaria inerente alla *ThyssenKrupp* e, in particolare, la condanna per omicidio doloso dell'amministratore delegato, ha suscitato alcune reazioni nel mondo economico, di diverso segno, di cui è comunque importante dare conto, per valutare l'impatto della sentenza in oggetto sul contesto economico-sociale.

In primo luogo, l'amministratore delegato è intervenuto ad un *forum* della Confindustria ed è stato applaudito, ma tali applausi sono stati fortemente criticati, tanto che la Presidente Marcegaglia ha dovuto assicurare l'incontro con i familiari delle vittime della tragedia, per mostrare loro tutto il rincrescimento e le scuse dell'organizzazione degli imprenditori.

Più in particolare, l'amministratore delegato in oggetto ha anche assicurato che l'azienda non sarebbe stata rimossa da Torino, mentre, al contrario, la dirigenza della *ThyssenKrupp* di Terni ha mostrato l'intendimento di togliere gli impianti industriali dall'Italia e riportarli in Germania.

Ebbene, queste contrastanti reazioni, in uno con l'affermazione della stessa Presidente della Confindustria, che ha comunque sottolineato come una condanna per omicidio doloso nel caso di infortuni sul lavoro, costituisce un *unicum* nel panorama europeo, induce a riflettere se la strada intrapresa dalla giurisprudenza, nel senso di privilegiare la responsabilità penale della persona fisica, con chiara orientazione, nell'ottica del disvalore penale, verso le posizioni apicali, ove quindi la responsabilità da reato dell'ente assume una connotazione tutto sommato alla prima subordinata, non sia espressione di una sorta di diritto penale "pre-moderno". Ciò nel senso che anche in tema di diritto penale economico si continua a privilegiare la responsabilità penale

²³ Per tali rilievi critici sia consentito di nuovo il rinvio a MANNA, *Disequilibri tra poteri dello Stato e riflessi sulla legislazione penale*, in *Cass. pen.*, 2011, 1244 ss. e, quivi, 1256.

²⁴ Per saggiarne la "congruità", a livello di proporzione tra pena e reato, va ricordato un lontano precedente della Corte di Assise di Caltanissetta, che fece molto discutere i penalisti dell'epoca, in cui un marito geloso che aveva ucciso la moglie con premeditazione, fu condannato dalla locale Corte d'Assise ad una pena inferiore, cioè all'incirca ad anni quattordici, come mi ha riferito oralmente il collega Belfiore.

che si è affermata dall'illuminismo in poi, cioè quella della persona fisica, sino addirittura ad utilizzare, come nel caso in analisi, una forma di colpevolezza decisamente "atipica", rispetto agli infortuni sul lavoro, cioè a dire il dolo eventuale.

Va, infatti, rilevato che anche taluni settori della dottrina auspicano, al contrario, lo spostamento dell'attenzione, in materia, sul nuovo diritto penale degli enti, che potrebbe proprio evitare almeno alcune delle più frequenti forzature giurisprudenziali²⁵.

Non va, infatti, sottovalutato quanto icasticamente è stato affermato a proposito della responsabilità penale delle persone fisiche in materia di infortuni sul lavoro, ove infatti non a caso si è utilizzato il termine "parossismo della pena"²⁶.

In effetti, il decreto legislativo 231 del 2001, pur nel sostanziale recepimento del modello francese, cioè della c.d. responsabilità "di rimbalzo"²⁷, corretta, tuttavia, sia per quanto riguarda i criteri d'imputazione per i soggetti apicali che, ancor di più, per i dipendenti, con la c.d. colpa dell'organizzazione, contiene, però, già all'art. 8 talune ipotesi di "autonomia della responsabilità dell'ente", ed in particolare: a) se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; e b) se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Ebbene, a parte l'ipotesi *sub b)*, che poi è regolata nel 2° comma dell'art. 8, e l'ipotesi, più che altro di scuola, dell'autore del reato come soggetto non imputabile, ciò che qui viene piuttosto in considerazione è quella dell'autore che non è stato identificato in quanto, se ciò, in effetti, avviene assai raramente con riguardo ai reati dolosi, non altrettanto è a dirsi per quanto attiene ai reati colposi.

Ciò si verifica, in particolare, perché attualmente le imprese sono organizzate attraverso organigrammi di carattere *orizzontale*²⁸ e non più tanto di carattere verticale, per cui ciò comporta non solo una pluralità di centri decisionali,

²⁵ Così in particolare DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, etc. cit.*, 1325; 1331; 1335; della stessa cfr. anche, più in generale, ID., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti-Guida al d.lgs. 8 giugno 2001*, n. 231, Milano, 2005, 3 ss.; in generale, sulla responsabilità degli enti cfr. anche, da ultimo, CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010.

²⁶ Così testualmente MUSCATIELLO, *op. cit.*, 117.

²⁷ Così DI GIOVINE, *op. cit.*, 421.

²⁸ Così, di nuovo, DI GIOVINE, *op. cit.*, 1330; nonché, più ampiamente, CENTONZE F., *Controlli societari e responsabilità penale*, Milano, 2009.

DOSSIER

ma, soprattutto, che, laddove l'organigramma sia di carattere orizzontale, è evidente che non può funzionare adeguatamente il meccanismo della delega di funzioni, che invece presuppone l'individuazione del soggetto effettivamente responsabile, come suol dirsi, "dall'alto verso il basso". Ciò spiega altresì la diffidenza della giurisprudenza nei confronti di tale ultimo meccanismo perché, al contrario, le Procure della Repubblica, in particolare, tendono ad individuare la responsabilità penale della persona fisica, per l'appunto, verso l'alto.

Riteniamo, tuttavia, che sia opportuno, a livello politico-criminale, effettuare una progressione ulteriore rispetto a quella rappresentata dall'art. 8, cioè a dire, prefigurare una responsabilità "esclusiva" dell'ente, in determinate materie, compresa, ovviamente, quella degli infortuni sul lavoro²⁹.

Va, infatti, rilevato che, per quanto, in particolare, riguarda la prevenzione speciale, ciò che è possibile ottenere attraverso la responsabilità delle persone giuridiche è notoriamente molto di più di ciò di cui ci si può aspettare per quanto attiene alle persone fisiche.

Ciò in quanto l'art. 17 del d.lvo 231 del 2001, avente ad oggetto la riparazione delle conseguenze del reato, che trova come *pendant* anche l'art. 78, prevede che non si applichino le sanzioni interdittive, laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: "a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".

Ebbene, in particolare, l'adozione dei c.d. *compliance programs* consente, per l'appunto, di evitare in futuro che l'ente commetta di nuovo reati, evidentemente attraverso, allo stato, i suoi dirigenti, o dipendenti, e quindi, in tal modo, l'ordinamento consente la possibilità all'ente di ritornare "*in bonis*", cioè ad una gestione salutare, ciò che è ben più difficile ottenere, come è no-

²⁹ Cfr., in particolare, in tal senso, MANNA, *La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale*, in *Cass. pen.*, 2005, 640 ss., che (655) evidenzia come il ricorso a strumenti punitivi di carattere *extra* penale comporti, invece, una obliterazione dell'effetto general-preventivo e di orientamento culturale; in tale ultimo senso, invece, autorevolmente STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2002, spec. 455 ss., che, infatti, come è noto, propende per una tutela affidata all'illecito civile, oppure all'illecito amministrativo. Nel senso, al contrario, di una responsabilità *esclusiva* delle persone giuridiche, cfr. anche PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007, spec. 83 ss..

to, per quanto riguarda la reintegrazione nel contesto sociale delle persone fisiche³⁰.

A questo proposito può diventare opportuno uno sguardo a livello comparatistico ed, in particolare, al sistema penale britannico in tema di responsabilità degli enti.

Mentre, infatti, l'*Health and Safety at Work Act* del 1974 prevede ancora una responsabilità penale sia dei soggetti persone fisiche, dirigenti o dipendenti dell'ente, che dell'ente stesso, attraverso un modello di c.d. *vicarious liability*, il *Corporate Homicide Act* del 2007 ha, invece, introdotto un'ipotesi di reato, denominata *corporate killing*, che costituisce un'ipotesi di omicidio colposo nello svolgimento di un'attività d'impresa, causato da una condotta del *management* non conforme a *standards* ragionevoli di precauzione³¹.

La novità di questa fattispecie è che risponde della stessa *esclusivamente* la persona giuridica; alla base dell'imputazione dell'omicidio colposo alla persona giuridica, si richiede non soltanto un rapporto di causalità tra la condotta dell'ente e la morte ma, soprattutto, che il reato stesso mostri quello che viene definito un *management failure*, cioè a dire un colpa di organizzazione, che indica l'inadeguatezza del modo in cui l'attività imprenditoriale viene gestita e organizzata, rispetto agli scopi di tutela della salute e della sicurezza delle persone impiegate o interessate all'attività imprenditoriale³².

Per quanto, più in particolare, riguarda la colpa dell'organizzazione, in generale si richiede quello che nel diritto penale anglosassone viene definita la *gross negligence*, che potrebbe corrispondere alla nostra colpa grave.

Per quanto riguarda, infine, l'aspetto sanzionatorio, la pena, per quanto riguarda la persona giuridica, colpisce i centri decisionali di produzione del rischio, attraverso, in primo luogo, una pena pecuniaria, addirittura illimitata ed, in secondo luogo, il c.d. *remedial order*, ovvero, secondo lo schema del modello ingiunzionale, l'imposizione dell'osservanza di obbligazioni di *facere* infungibili ed, infine, il *publicity order*, a carico dell'ente, che colpisce direttamente l'immagine aziendale.

³⁰ Cfr. in argomento, in generale, DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002; nonché, della stessa, v. già ID., *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *DPP*, 2001, 1348 ss..

³¹ In argomento, nella letteratura italiana, in particolare, TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, in *RTDPE*, 2009, 255 ss. e spec. 261 ss., con ivi ulteriori riferimenti, in particolare, alla letteratura inglese, cui, pertanto, si rinvia.

³² Così, quasi testualmente, TORRE, *op. cit.*, 264.

DOSSIER

Quanto ai soggetti-persone fisiche, la legge in questione preferisce utilizzare per i singoli *officiers* una sanzione interdittiva, che dimostra chiaramente come per il diritto penale inglese si sia giunti ad una vera e proprio “rivoluzione copernicana”, in quanto è punita decisamente in modo più severo ed onnicomprensivo la *corporation*, rispetto alle persone fisiche, dirigenti dell’azienda stessa.

Da un punto di vista comparatistico va, infine, segnalato il sistema penale danese, ove, nello specifico, il “diritto vivente” conduce a punire, anche qui, esclusivamente la persona giuridica, in quanto la persona fisica, dirigente o dipendente dell’ente, che ha concretamente commesso il reato, viene usualmente utilizzato come “testimone della corona”, per poter ricavarne la prova della responsabilità penale dell’ente medesimo³³.

7. La strada intrapresa in altri ordinamenti, quali soprattutto quelli da ultimo menzionati, seppure nella loro diversità di impostazione, potrebbe costituire un’utile pietra di paragone per sviluppare anche da noi una responsabilità penale delle persone giuridiche, che abbia carattere di *esclusività*, in modo tale da evitare gli eccessi sanzionatori sinora criticati in rapporto alle persone fisiche ed, inoltre, da utilizzare un sistema molto più funzionale alle esigenze di prevenzione speciale, rispetto a quello previsto per le persone fisiche.

L’attuale legislatore sembra, invece, muoversi in una direzione opposta, cioè nel senso di “indebolire”, nel modo che constateremo di qui appresso, proprio la responsabilità da reato degli enti, che, chiaramente, impedisce un disegno organico nella direzione da noi auspicata.

Intendiamo, infatti, riferirci allo *Schema di disegno di legge di modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*³⁴.

Caratteristiche principali dello Schema in oggetto riguardano, in primo luogo, i soggetti in posizione apicale, giacché in questo settore si abolisce l’inversione dell’onere della prova, tipico, invece, del decreto legislativo 231 del 2001,

³³ HELHOLM, *Denmark*, in *Research Project, Criminal liability and compliance programs*, Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 12-14 maggio 2011 (atti in corso di pubblicazione).

³⁴ Il testo, che costituisce il progetto originariamente elaborato da parte di *AREL* e *Price Waterhouse Coopers* e che è diventato, successivamente, il progetto governativo di riforma della responsabilità degli enti, trovasi pubblicato in *Cass. pen.*, 2010, 4040 ss.

perchè, evidentemente, in ossequio all'art. 27, comma 2, della Costituzione, si prevede che la relativa prova spetti ora al pubblico ministero.

La seconda innovazione riguarda gli enti di piccole dimensioni, ove i compiti tipici dell'organismo di vigilanza possono essere svolti da un soggetto interno all'ente, dotato, però, di adeguate garanzie d'indipendenza.

Ebbene, con riferimento a queste due prime proposte di modifica, non sono evidenziabili perplessità insormontabili, perché, per quanto riguarda la prima, se da un lato la proposta risulta più conforme alla presunzione di innocenza, dall'altro sembra, però, non tenere nel dovuto conto che, per quanto attiene alle posizioni apicali, la *regola* è quella per cui tale tipo di soggetto agisce “*in nome e per conto*” dell'ente, per cui l'*eccezione* è costituita proprio dall'amministratore c.d. *infedele*, che elude fraudolentemente i controlli dell'organismo di vigilanza³⁵.

Ciò spiegherebbe, quindi, perché nel decreto legislativo 231, il criterio d'imputazione soggettivo, riguardante le posizioni apicali, è costituito come una “*scusante*”, tuttavia con correlativo “*onere di allegazione*”.

Né sussistono particolari rilievi critici relativamente alla disciplina degli enti minori ove, anzi, la scelta di ancorare a più precisi parametri dimensionali, nonché di attribuire i compiti di vigilanza ad un soggetto interno all'ente, seppur dotato di adeguate garanzia d'indipendenza, appare pienamente condivisibile.

Ciò che, invece, suscita perplessità, a nostro avviso, difficilmente superabili, riguarda la c.d. certificazione del modello preventivo, ove, infatti, l'art 7 bis, al n.1, recita: “*In caso di regolare certificazione di idoneità del modello preventivo secondo le modalità stabilite nel regolamento previsto al comma 4, è esclusa la responsabilità dell'ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello certificato e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano reso manifesta la lacuna organizzativa causa del reato per cui si procede*”.

Va, comunque, aggiunto che l'avere affidato a privati codesta funzione di certificazione è anche corredata, all'art. 2, da due fattispecie criminose, delle quali la prima ha ad oggetto un'ipotesi delittuosa di falso ideologico con riferimento all'idoneità del modello preventivo, con cui intenzionalmente il certificatore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, o arreca ad altri un danno ingiusto, ed è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

³⁵ Sia consentito, sul punto, il rinvio a MANNA, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, 1102 ss..

DOSSIER

La seconda, viceversa, riguarda sempre un'ipotesi di falso ideologico, ma imputato a titolo di "consapevolezza", oppure di colpa grave e sanzionato con la sospensione fino a due anni dall'attività di certificazione e, nei casi più gravi, con l'interdizione definitiva.

Orbene, il progetto di riforma in oggetto ha trovato pareri fortemente discordi in un recente Convegno di Studi, in quanto mentre, ad esempio, il collega Fiorella³⁶ si è schierato decisamente a favore del progetto in analisi, al contrario, il collega Piergallini³⁷ lo ha severamente criticato, sino ad usare un'icastica espressione, nel senso che l'attività di certificazione affidata a privati sembrerebbe corrispondere, paradossalmente, al c.d. "bollino blu" che si imprime sul dorso delle banane.

Fuor di metafora, ci sembra, però, che sia fondata l'obiezione in base alla quale l'affidamento a privati certificatori dell'idoneità dei modelli organizzativi presenti una netta controindicazione, cioè quella di sottrarre al giudice il giudizio sulla colpa penale, per affidarlo, con effetti preclusivi, ad un soggetto privato³⁸.

Va, altresì, rilevato come, a parte notevoli perplessità in rapporto al rinvio ad una fonte sottordinata, cioè a dire al regolamento ministeriale, ciò che, tuttavia, più preoccupa l'interprete è anche la struttura delle due fattispecie criminose di falso ideologico introdotte per il certificatore, soprattutto laddove la falsità viene messa in relazione ad un giudizio di tipo *meramente valutativo-prognostico*.

La possibilità, infatti, di qualificare un simile giudizio sul metro dell'alternativa "vero-falso", sembra decisamente opinabile, perché semmai l'alternativa praticabile in tali tipi di giudizio è quella "giusto-sbagliato"³⁹.

Da ultimo, anche per quanto attiene l'ipotesi di falso con consapevolezza, oppure con colpa grave, a parte che non è specificato espressamente se trattasi di un illecito di carattere penale, oppure di uno di carattere amministrativo, ciò che più rileva è, almeno a nostro avviso, la radicale antinomia tra il concetto di falso e quello di colpa, nel senso che, laddove si presti attenzione al fatto che il falso è, in definitiva, un delitto di frode, perché deriva storicamen-

³⁶ FIORELLA, *Intervento alla Tavola Rotonda: La riforma del DLgs n. 231/2001*, in *Convegno di Studi: "A dieci anni dal decreto legislativo n. 231/2001 - Problemi applicativi e prospettive di riforma"*, Roma, 14-15 aprile 2011 (atti in corso di pubbl.).

³⁷ PIERGALLINI, , *Intervento alla Tavola Rotonda: La riforma del DLgs n. 231/2001, etc..*

³⁸ Così, con ragione, FLICK, *Le prospettive di modifica del dlgs n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?*, in *Cass. pen.*, 2010, 4032 ss. e, quivi, 4036.

³⁹ Così, sostanzialmente, anche FLICK, *op. cit.*, 4039.

te dal concetto di truffa⁴⁰, ci sembra di aver dimostrato inconfutabilmente come il falso non possa che essere di natura dolosa e giammai di natura colposa.

Ci auguriamo, pertanto, che il progetto governativo di riforma della responsabilità da reato degli enti, così come strutturato, non venga mai trasfuso in legge, perché, altrimenti, la prospettiva *post-moderna*, di affidare la tutela degli infortuni sul lavoro ad una responsabilità *esclusiva* della persona giuridica, rischia di allontanarsi ulteriormente ed invece, al suo posto, di rafforzarsi la tendenza giurisprudenziale, a nostro avviso di tipo *pre-moderno*, di *calcare la mano* sui soggetti-persone fisiche, con, tuttavia, tutti gli inconvenienti che abbiamo sinora indicato.

⁴⁰ Sia consentito, sul punto, il rinvio a MANNA, *La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno*, in *FI*, 2002, V, 111 ss..